

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Richiamato il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto 22/01/2014 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, recante: "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»", d'ora in poi chiamato PAN (Piano di Azione Nazionale);

Vista legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/CE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)";

Considerato che, l'articolo 19, comma 2 della l.r. 13/2015 stabilisce che, al fine di promuovere l'uso sostenibile dei pesticidi, l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, la Giunta regionale deve provvedere con propria deliberazione, previo parere della commissione consigliare competente:

- a) ad istituire un sistema di formazione e di rilascio delle abilitazioni, dando attuazione al sistema di certificazione relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni di cui all'articolo 7, comma 2, del d.lgs 150/2012;
- b) ad istituire e ad organizzare, nel rispetto delle modalità stabilite all'articolo 12, comma 3, del d.lgs 150/2012, sistemi di controllo e di verifica delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari;
- c) ad attuare ogni altra competenza regionale prevista dalla suddetta normativa statale in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari come, ad esempio: la definizione dei programmi di informazione regionali rivolti alla popolazione sui rischi e i potenziali effetti dei prodotti fitosanitari; la definizione di specifiche azioni di protezione in aree ad elevata valenza ambientale e azioni di tutela dell'ambiente acquatico; la definizione di azioni per la riduzione dell'uso di fitofarmaci in aree specifiche (sedi ferroviarie, stradali, aree frequentate dalla popolazione, aree protette e i siti della rete natura 2000); le modalità di controllo e di monitoraggio riguardanti la presenza di prodotti fitosanitari nell'ambiente, la diffusione delle conoscenze degli strumenti per ridurre l'inquinamento puntiforme da prodotti fitosanitari;

Considerato che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 1930 del 23 dicembre 2015 recante: "Istituzione, ai sensi dell'articolo n. 19, comma 2, punto a) della l.r. 13/2015 di un sistema di formazione e di rilascio delle abilitazioni previste dall'articolo 7 del d.lgs. 150/2012, per l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari. Revoca della DGR 857/2005" ha

provveduto ad approvare un sistema di formazione e rilascio delle abilitazioni ai sensi dell'articolo 19, comma 2, punto a) della l.r. 13/2015;

Visto che il punto 10 della DGR 1930/2015 di cui sopra rimanda a successive deliberazioni della Giunta regionale (previo parere della commissione consigliare competente) l'attuazione dei punti b) e c) previsti dal comma 2, dell'articolo 19 della l.r. 13/2015 descritti al paragrafo precedente;

Preso atto che nel corso del 2016, sotto il coordinamento della Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari della Regione autonoma Valle d'Aosta, si è riunito più volte un gruppo di lavoro interdisciplinare composto dai rappresentanti dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, dell'Assessorato territorio e ambiente, dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, dell'Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti, dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, dell'ARPA Valle d'Aosta (agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta), dell'Azienda unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (d'ora in poi chiamata AUSL), dell'Institut Agricole Régional (IAR) e dal CELVA (Consorzio degli Enti locali Valle d'Aosta) con l'obiettivo di dare applicazione, a livello territoriale al PAN, attraverso la stesura di documenti coordinati e condivisi riferiti, in particolare, agli aspetti inerenti al suddetto punto c) dell'articolo 19, comma 2 della l.r. 13/2015;

Considerato che il gruppo di lavoro nel corso del 2016 ha dato priorità, (come risulta dai verbali depositati agli atti) alla realizzazione di documenti riguardanti le azioni finalizzate alla riduzione dell'uso di fitofarmaci in aree specifiche (sedi ferroviarie, stradali, aree frequentate dalla popolazione, aree agricole prospicienti le aree frequentate da popolazione) e al monitoraggio dei fitofarmaci nelle acque elaborando delle "Linee di indirizzo regionali per la riduzione/eliminazione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei rischi sulle strade, sulle ferrovie e nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili" e delle linee guida di "Monitoraggio delle sostanze attive fitosanitarie nelle acque superficiali e sotterranee", rinviando l'attuazione dei restanti obiettivi del PAN a successivi atti amministrativi, una volta definiti, a livello nazionale, alcuni aspetti ancora problematici e che richiedono approfondimenti;

Considerato inoltre che con la su citata deliberazione della Giunta regionale 1930/2015 è stata revocata la deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2005, n. 857 recante "Approvazione di disposizioni attuative del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti"." eliminando implicitamente, per mero errore materiale, la definizione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione al commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, e all'istituzione e gestione dei relativi depositi e locali;

Considerato che occorre pertanto ripristinare l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui sopra e di individuare a tal fine il Sindaco del comune in cui viene esercitata l'attività di commercio e vendita di prodotti fitosanitari;

Considerato, inoltre, che successivamente alla adozione della citata DGR 1930/2015 sono pervenute, con nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 21/05/2016, le linee guida nazionali in materia di riconoscimento dei crediti formativi e che pertanto occorre modificare il punto 8 dell'articolo 4 e il punto 2 e l'articolo 13 dell'allegato

alla DGR 1930/2015 adeguando le modalità di riconoscimento di crediti formativi nell'ambito dei corsi di aggiornamento alle nuove indicazioni;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione consigliere competente in data 02/02/2017, trasmesso con nota ns. protocollo n. 1315/agr del 03/02/2017, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 25 maggio 2015 n. 13;

Preso atto del parere favorevole, con proposta di modifica del punto 3) del dispositivo, espresso dal Consiglio Permanente degli Enti Locali della Valle d'Aosta in data 14/02/2017, trasmesso con nota ns. protocollo n. 1753/agr del 15/02/2017, ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, articolo 65;

Considerato che nel succitato parere viene proposto che nel punto 3) del dispositivo venga individuata nell'Azienda USL della Valle d'Aosta l'autorità sanitaria competente al rilascio dell'autorizzazione al commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, anziché nel Sindaco;

Visto il parere del Dirigente della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria, competente in materia, trasmesso con nota prot. 7506 del 02/03/2017, il quale non ritiene opportuno accogliere la proposta di modifica, considerato che, ai sensi dell'art. 32 della legge 833/1978, il Sindaco è l'autorità sanitaria locale a livello comunale, e che l'Azienda USL della Valle d'Aosta è già l'ente competente all'istruttoria tecnica e al rilascio del parere preventivo sulle stesse autorizzazioni;

Dato inoltre atto che, successivamente al rilascio dei su citati pareri favorevoli da parte della competente Commissione consigliere e del CPEL, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2017, il Decreto 15 febbraio 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante "Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade" e che pertanto si è reso necessario modificare l'ultima frase del paragrafo "Indicazioni rivolte alle autorità competenti in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili." dell'allegato alla presente deliberazione con il puntuale riferimento a tali disposizioni;

Preso atto che l'adozione della presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio Regionale;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 del 30 dicembre 2016 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della struttura Produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Laurent Viérin, di concerto con l'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Luigi Bertschy, con l'Assessore alle attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente, Fabrizio Roscio, con l'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Claudio Restano e con l'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Stefano Borrello;

Ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare le linee di indirizzo regionali per la riduzione/eliminazione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei rischi sulle strade, sulle ferrovie e nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili", come riportate nell'allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il piano di monitoraggio delle sostanze attive fitosanitarie nelle acque superficiali e sotterranee come indicate nell'allegato 2): che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di individuare nel Sindaco l'Autorità sanitaria competente al rilascio dell'autorizzazione al commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, e all'istituzione e gestione dei relativi depositi e locali, su istruttoria tecnica del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
4. di modificare, per adeguare il sistema di crediti formativi alle linee guida Ministeriali, l'allegato alla DGR 1930/2015, sostituendo:
 - il punto 8 dell'articolo 4 recante: "Gli allievi possono avvalersi, ai fini dell'aggiornamento, di un sistema di crediti formativi acquisiti nell'arco del periodo di validità dell'abilitazione posseduta che può raggiungere un massimo del 16,6% delle ore di corso (2 ore)" con la seguente frase: "Gli allievi possono avvalersi, ai fini dell'aggiornamento, di un sistema di crediti formativi acquisiti nell'arco del periodo di validità dell'abilitazione posseduta che può raggiungere il 100% delle ore di corso (12 ore)";
 - Il punto 2 dell'articolo 13 recante: "I soggetti accreditati alla formazione, gli Ordini, i Collegi professionali e il CELVA possono riconoscere ai corsisti iscritti ai corsi di rinnovo, dei crediti formativi fino a un massimo del 16,6% del monte ore complessivo pari a 2 delle 12 ore previste" con la seguente frase: "La valutazione dei crediti è in carico alla struttura regionale Produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari che deve acquisire la comunicazione circa le modalità (luogo, data, orario, relatori) dell'evento formativo almeno 15 giorni prima del suo svolgimento per rendere noto il numero di crediti formativi riconoscibili attraverso la partecipazione a tale evento. Il soggetto proponente il corso, seminario, ecc. indicherà per quale area formativa di riferimento sarà maturato il credito tra quelle riportate nella nota del MIPAAF n. 0012986 del 31/05/2016. I crediti formativi possono essere maturati su tutto il territorio nazionale";
5. di rinviare a successivi atti l'attuazione completa dei PAN, una volta definiti, a livello nazionale, alcuni aspetti ancora problematici e che richiedono approfondimenti;
6. di dare atto che l'adozione della presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio Regionale.

LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI PER LA RIDUZIONE/ELIMINAZIONE DELL'USO DI PRODOTTI FITOSANITARI E DEI RISCHI SULLE STRADE, SULLE FERROVIE E NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI E NELLE AREE AGRICOLE AD ESSE ADIACENTI

Premessa

Le presenti linee di indirizzo forniscono indicazioni di maggiore dettaglio e indirizzi operativi che integrano quanto già disposto ai punti A.2.2., A.5.4, A.5.5 e A.5.6 del D.M. 22 gennaio 2014 di approvazione del piano di azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (chiamato di seguito PAN) riguardo la gestione della flora infestante in ambito urbano e l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree extra-agricole nonché nelle aree agricole prossime a queste.

Le Autorità territoriali (es. Comuni, Enti gestori di aree naturali protette, ecc.) sono tenute ad adottare le disposizioni contenute nel presente documento all'interno degli specifici atti regolatori di propria competenza (es. Regolamento Comunale di Igiene, Piano di gestione dei siti della Rete Natura 2000 ecc.).

Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari sono tenuti, inoltre, a rispettare le disposizioni previste nelle presenti misure e ogni eventuale disposizione più restrittiva disposta dai singoli Comuni nei casi di necessità o di maggiore tutela della salute pubblica nell'ambito dell'applicazione del principio di precauzione.

Scopo delle misure regionali è quello di fornire indicazioni:

1. alle diverse Autorità competenti (ad es. Comuni, Enti gestori della viabilità su strada, Enti gestori delle linee ferroviarie, Enti gestori di aree naturali protette, enti appaltatori di lavori che comportino l'utilizzo di prodotti fitosanitari nelle aree specifiche indicate ai punti A.5.4, A.5.5 e A.5.6 del PAN ecc., in materia di impiego dei prodotti fitosanitari su strade e ferrovie e nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili) in merito:

-all'individuazione dei mezzi di difesa idonei per il controllo degli organismi nocivi alle piante e delle erbe infestanti su strade e ferrovie così come previsto dai punti A.5.4 e A.5.5 del PAN;

-all'individuazione dei mezzi di difesa idonei per il controllo degli organismi nocivi alle piante e delle erbe infestanti in ambiente urbano e, in generale, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili così come previsto ai punti del PAN: A.5.6.1 - Utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione erbicida e – A.5.6.2 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida;

-alle modalità di informazione preventiva e di avviso alla popolazione relativamente agli ambiti indicati ai punti A.5.4, A.5.5 e A.5.6 del PAN in merito alle modalità di segnalazione e caratteristiche (dimensioni e contenuto) dei cartelli da apporre nelle aree oggetto di trattamenti fitosanitari;

-alle procedure di notifica alle SSCC del Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL Valle d'Aosta, ad ARPA Valle d'Aosta e, nel caso di lavori appaltati che comportino l'utilizzo di prodotti fitosanitari nelle aree specifiche indicate ai punti A.5.4, A.5.5 e A.5.6 del PAN, agli enti appaltanti quali ad esempio Comuni, Regioni, Enti gestori delle linee ferroviarie, ecc.)

2. agli Utilizzatori Professionali di prodotti fitosanitari per l'uso di tali prodotti nelle aree agricole adiacenti o prossime a quelle frequentate dalla popolazione in merito alla segnalazione preventiva e avviso alla popolazione dei trattamenti negli ambiti agricoli prossimi ad aree potenzialmente frequentate dalla popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari (punto A.2.2 del PAN) ed in particolare:

- alla modalità di segnalazione (caratteristiche, dimensioni e contenuto dei cartelli segnalatori);
- alla quantificazione del termine "in prossimità" previsto per l'apposizione della segnalazione del trattamento;
- ai sistemi di contenimento della deriva che consentono, così come previsto al punto A.5.6 del PAN, di ridurre a 10 metri la distanza fra le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e quelle agricole trattate con prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici, e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del Decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

Indicazioni rivolte alle Autorità competenti in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

In ambiente urbano, le Autorità locali competenti per la gestione della flora infestante, così come previsto al punto A.5.6.1 "Utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione erbicida" del PAN, devono individuare:

- 1) le aree dove il mezzo chimico non è consentito, tenendo conto che il punto A.5.6. del PAN vieta l'utilizzo di tali prodotti nelle aree a cortile dei plessi scolastici delle scuole dell'infanzia, primaria, centri diurni per l'infanzia e nelle aree gioco dei parchi destinati ai bambini;
- 2) le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi. Tali aree devono comunque avere le seguenti caratteristiche:

- la presenza della popolazione in tali aree deve essere saltuaria o limitata a brevi periodi di tempo;
- deve essere possibile delimitarle e circoscriverle per impedirne l'accesso alla popolazione, dopo l'esecuzione del trattamento, per il periodo di tempo necessario a evitare qualsiasi effetto avverso. Rientrano in tale contesto, ad esempio, i parcheggi, le aree di deposito, aree coltivate comprese nel territorio urbano, ecc..

Fermo restando quanto previsto al sopra richiamato punto A.5.6.1 del PAN, per la gestione della flora infestante in ambiente urbano, ai fini della tutela della salute della popolazione, è fortemente raccomandato l'utilizzo di tecniche alternative all'uso di prodotti chimici di sintesi anche se più onerose e complesse. In particolare in prima istanza occorre considerare la possibilità di ricorrere a mezzi meccanici (sfalcio periodico della flora infestante) e/o fisici (pirodiserbo, utilizzo di acqua calda, vapore ecc.) lasciando l'utilizzo del mezzo chimico esclusivamente in un approccio integrato con mezzi non chimici e comunque privilegiando i prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio. L'uso di prodotti erbicidi, laddove previsto, deve essere valutato come una soluzione estemporanea e limitata a quelle situazioni nelle quali gli altri mezzi alternativi. Per la valutazione di opportunità di intervento chimico e per la scelta dei prodotti più opportuni Le autorità competenti possono avvalersi di consulenti in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 8 del d.lgs. 150/2012 o di tecnici qualificati operanti presso strutture pubbliche.

Relativamente a quanto già previsto dal PAN riguardo ai trattamenti effettuati in aree frequentate da popolazione o da gruppi vulnerabili (vedi punto A.5.6.2 “Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida”) vengono ribadite alle Autorità locali competenti le seguenti indicazioni:

-sono da privilegiare misure di controllo biologico, trattamenti con prodotti a basso rischio come definiti nel regolamento (CE) 1107/09, con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del regolamento CE 889/08;

è comunque escluso l'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici e molto tossici o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del Decreto legislativo n. 65/2003 con successive modificazioni e integrazioni. o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. (vedi tabella 1 di conversione). Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Per trattamenti mediante endoterapia, ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari classificati nocivi con frase di rischio R22 ed irritanti con frasi di rischio R36 e R38, espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica;

-È vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali durante la fase fenologica della fioritura e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8 (*Pericoloso per le api./ Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura./ Non utilizzare quando le api sono in attività./ Rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione e per (indicare il periodo) dopo il trattamento./ Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore. /Eliminare le piante infestanti prima della fioritura/ Non applicare prima di (indicare il periodo)*);

-Nelle aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari con tempi di rientro superiori alle 48 ore;

-Nell'esecuzione dei trattamenti lungo le strade e le linee ferroviarie è necessario ridurre e/o eliminare per quanto possibile l'uso dei prodotti fitosanitari e i rischi connessi al loro utilizzo. Gli enti che bandiscono le gare d'appalto per le attività di contenimento e di gestione della vegetazione infestante, ivi compresi i trattamenti fitosanitari, sulle e lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade devono attenersi alle disposizioni del Decreto 15 febbraio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, concernente “Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade”.

Modalità di informazione preventiva e di avviso alla popolazione.

E' necessaria un'informazione preventiva nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai trattamenti di prodotti fitosanitari. L'informazione alla popolazione generale è garantita anche dalla consultazione, da parte del cittadino, del sito web nazionale previsto dal PAN che, attraverso programmi nazionali di informazione e sensibilizzazione, fornisce informazioni accurate ed equilibrate circa i potenziali rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari.

L'obbligo di informazione preventiva, tramite applicazione di cartellonistica, da parte degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari è previsto nelle aree specifiche frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili di

proprietà pubblica o privata destinata ad uso pubblico o ad uso collettivo da intendersi come aree accessibili ai soli ospiti, clienti e soci, che a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito:

- parchi e giardini pubblici;
- campi/impianti sportivi;
- aree turistiche e agrituristiche;
- aree ricreative;
- cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici;
- parchi gioco per bambini;
- superfici in prossimità di strutture sanitarie;
- sentieri natura e percorsi salute;
- fitness con attrezzature sportive all'aperto;
- piste ciclabili;
- aree di sosta;
- zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze;
- aree monumentali e loro pertinenze;
- aree cimiteriali e loro aree di servizio;
- aiuole pubbliche;
- parcheggi in aree urbane e piazzali di pubblico accesso;
- aree o percorsi per la sgambatura degli animali;
- aree ove sono presenti colonie feline;
- viali alberati;
- aree naturali protette (Parchi, Riserve, Aree di Riequilibrio Ecologico, Paesaggi protetti) e i Siti della Rete Natura 2000; sono escluse le aree agricole in esse ricomprese poiché normate nella parte del presente atto relativa alle indicazioni per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.

L'obbligo d'informazione preventiva, secondo quanto stabilito al punto A.2.2 del PAN, è inoltre previsto:

- quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'articolo 9, comma 1, lettera g, punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal D.P.R. n. 55/2012;
- quando previsto da eventuali ed ulteriori norme o prescrizioni specifiche definite dagli Enti locali territorialmente competenti.

Le informazioni riportate nella cartellonistica sono finalizzate alla tutela delle persone che potrebbero essere esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate e devono indicare:

La cartellonistica deve rifarsi all'immagine riportata nell'allegata figura n. 1 le dimensioni del triangolo devono essere di almeno 30 cm per lato

Oltre alla scritta: ATTENZIONE ZONA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI, interna al triangolo, sul cartello (sotto il triangolo) devono essere riportate le seguenti informazioni aggiuntive:

- lo scopo del trattamento;
- la data del trattamento e la data e l'ora in cui sarà possibile rientrare nella zona che, ove non riportato nell'etichetta del prodotto distribuito, non potrà essere inferiore alle 48 ore;
- il luogo e l'estensione del trattamento (parco, viale, sotto il guardrail ecc.);
- la sostanza attiva e il formulato commerciale utilizzato;
- l'ufficio competente al quale rivolgersi per eventuali richieste di informazioni.
- La cartellonistica dovrà essere posta ai bordi della zona stessa al momento del trattamento e rimossa non prima che sia trascorso il tempo di rientro. In relazione alla specifica situazione ed alle

caratteristiche del prodotto utilizzato può essere necessaria delimitare l'area allo scopo di impedire l'accesso.

In caso di trattamenti che interessano una vasta superficie (es. viale alberato, piste ciclabili) per rendere più efficace l'informazione ai cittadini, si potrà integrare la cartellonistica stessa ricorrendo anche ad avvisi pubblici come comunicati stampa o servizi di informazione da rendere disponibili nei siti web (es. sito del Comune come responsabile dei trattamenti). Tali avvisi pubblici a mezzo di web o stampa devono essere disponibili al pubblico almeno 24 ore prima della data dell'intervento, indicando i luoghi in cui verranno effettuati i trattamenti con prodotti fitosanitari e tutte le informazioni sopra riportate.

In particolari situazioni, da concordare preventivamente con l'Azienda Unità Sanitaria Locale competente, potranno essere definite specifiche modalità di comunicazione.

I cartelli devono avere le seguenti caratteristiche:

- il materiale deve essere resistente agli urti e alle intemperie;
- le dimensioni devono essere tali da garantire una buona visibilità e comprensione dal punto di normale passaggio delle persone;
- la loro collocazione deve avvenire ad una altezza e posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale del passante tenendo conto di eventuali ostacoli;
- le informazioni riportate devono avere caratteri chiaramente leggibili.

Nelle aree di proprietà privata destinate ad uso pubblico o ad uso collettivo (es. campeggi, aree verdi di alberghi, ecc.) non è obbligatoria la segnalazione preventiva qualora i trattamenti siano effettuati quando queste non sono accessibili ad ospiti, clienti e soci. In ogni caso rimane l'obbligo di osservare il tempo di rientro indicato nell'etichetta del prodotto o, se non segnalato, un tempo minimo di 48 ore, dall'esecuzione del trattamento alla riapertura delle suddette aree.

Procedura di notifica dei trattamenti nelle aree specifiche di cui ai punti A.5.4, A.5.5 e A.5.6 del PAN

Chiunque effettua trattamenti utilizzando prodotti fitosanitari nelle aree specifiche di cui ai punti A.5.4, A.5.5 e A.5.6 del PAN, ai fini di adempiere agli obblighi di informazione preventiva prevista dal punto A.2.2 dello stesso PAN, deve effettuare notifica dell'intervento alle Autorità competenti individuate nelle SSCC del Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL Valle d'Aosta e all'ARPA Valle d'Aosta.

La notifica deve essere effettuata almeno 10 giorni prima del trattamento e deve contenere i seguenti elementi:

- luogo in cui si effettua il trattamento (specificare la tipologia, per esempio, strada frequentata da pedoni, viale alberato, ecc.);
- data del trattamento ed orario di inizio;
- sostanza attiva utilizzata;
- nome commerciale del formulato;
- nominativi del personale impiegato nell'utilizzo e distribuzione del prodotto fitosanitario, n. di patentino o di certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo con relativa data di scadenza;
- Tipo di attrezzatura utilizzata per la distribuzione e documentazione relativa ai controlli funzionali periodici/manutenzione e manutenzione obbligatoria in corso di validità;
- nominativo del responsabile del trattamento o responsabile di cantiere.

INDICAZIONI PER GLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI PRODOTTI FITOSANITARI CHE OPERANO NELLE AREE AGRICOLE ADIACENTI ALLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O POTENZIALMENTE ESPOSTA AI PRODOTTI FITOSANITARI

Nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate da popolazione o da gruppi vulnerabili quali ad esempio:

- Parchi e giardini pubblici;
- Campi sportivi;
- Aree ricreative;
- Cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici;
- Parchi gioco per bambini;
- Superfici in prossimità di strutture sanitarie;
- sentieri natura;
- percorsi salute, fitness e con attrezzature sportive all'aperto;
- piste ciclabili;
- aree di sosta e/o dei parcheggi;
- parchi e giardini pubblici;
- campeggi;

è vietato, ai sensi del punto A.5.1 del PAN l'utilizzo a distanze inferiori di 30 metri dalle suddette aree di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del Decreto legislativo n. 65/2003 e successive modificazioni e integrazioni, o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (vedi tabella n. 1 di conversione)

Ai sensi del punto A.2.2 del PAN è inoltre obbligatoria l'informazione preventiva da parte di utilizzatori di prodotti fitosanitari in ambiti agricoli che si trovino in prossimità delle aree sopra elencate frequentate da popolazione.

Modalità di segnalazione:

l'obbligo di segnalazione del trattamento decorre nei casi in cui la distanza fra il bordo delle aree potenzialmente frequentate dalla popolazione di cui sopra, ed il limite esterno dell'appezzamento oggetto del trattamento fitosanitario è inferiore a 10 metri. Gli utilizzatori professionali devono segnalare l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari con un cartello in materiale resistente alle intemperie che deve rifarsi all'immagine riportata nell'allegata figura n. 1 (le dimensioni del triangolo devono essere di almeno 30 cm per lato)

I cartelli, in numero adeguato all'estensione dell'appezzamento, devono avere le seguenti caratteristiche:

- il materiale deve essere resistente agli urti e alle intemperie;
- devono essere collocati ai confini delle aree agricole oggetto del trattamento in modo tale da garantire una buona visibilità e comprensione dal punto di normale passaggio delle persone;
- la loro sistemazione deve avvenire ad un'altezza e posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale del passante tenendo conto di eventuali ostacoli;
- le informazioni riportate devono avere caratteri chiaramente leggibili.

AVVISO ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE IN PROSSIMITÀ DI AREE AGRICOLE.

In caso di civili abitazioni confinanti direttamente con aree agricole soggette a trattamenti, che si trovano a meno dei 10 metri di distanza di cui sopra, è necessario che gli abitanti siano preventivamente avvisati

dell'esecuzione di ogni trattamento anche con l'apposizione nell'area che sarà trattata con un anticipo di almeno 24 ore rispetto al momento di esecuzione del trattamento con cartelli chiaramente leggibili.

SISTEMI DI CONTENIMENTO DELLA DERIVA

Allo scopo di ridurre i rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle zone adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione con particolare riferimento ai gruppi vulnerabili, è previsto il divieto di utilizzo a distanze inferiori di 30 metri dalle predette aree di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del Decreto legislativo n. 65/2003 e successive modificazioni e integrazioni o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

Ad una distanza inferiore di 30 metri, qui definita come “distanza di sicurezza”, i prodotti fitosanitari sopra elencati, non possono essere utilizzati nelle aree agricole prossime a:

- parchi e giardini pubblici;
- campi sportivi;
- aree ricreative;
- cortili e aree verdi all'interno con plessi scolastici, scuole dell'infanzia, asili nido, centri diurni per l'infanzia;
- parchi gioco per bambini;
- superfici in prossimità di strutture sanitarie e istituti di cura;
- sentieri natura, percorsi salute, aree di sosta e piste ciclabili.

Tale elenco potrà essere integrato dalle Autorità Sanitarie competenti attraverso disposizioni locali sulla base di specifiche valutazioni del rischio sanitario tenendo in considerazione anche la tutela della salute della popolazione residente.

La distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole adiacenti a plessi scolastici, asili nido, scuole dell'infanzia, centri diurni per l'infanzia nonché parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura, è consentita esclusivamente al di fuori dell'orario di apertura di tali strutture ed in ogni caso preferibilmente tra le ore 19:00 e le ore 07:00.

Non è necessario mantenere la distanza di sicurezza nel caso di utilizzo di “macchine irroratrici a recupero (tunnel)” oppure qualora la coltura sia all'interno di una serra chiusa.

Fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato e fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dell'Autorità locale competente, la distanza di sicurezza di 30 metri dalle predette aree prevista in caso di impiego di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del Decreto legislativo n. 65/2003 e successive modificazioni e integrazioni., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. è ridotta a 10 metri, così come previsto al punto A.5.6 del PAN, purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:

nelle colture arboree:

- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, oppure di una barriera anti deriva artificiale equivalente, tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri;
- presenza di una rete ombreggiante (es. rete antinsetto) che arriva fino a terra;

- utilizzo di sistemi di regolazione della direzione del flusso d'aria (es. convogliatori d'aria a torretta, manichette flessibili o deflettori posizionati nella parte superiore di macchine con disposizione degli ugelli a raggiera) in combinazione con ugelli anti deriva ad iniezione d'aria;
- utilizzo di sistemi per la regolazione della quantità di aria (es. utilizzo di atomizzatori con ventola spenta oppure paratie per esclusione parziale del flusso d'aria) in combinazione con ugelli anti deriva ad iniezione d'aria;
- in alternativa alle soluzioni sopra descritte utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) almeno negli ultimi 20 metri trattati, indirizzando esclusivamente la miscela verso l'interno dell'apezzamento;
- uso di coadiuvanti anti deriva.

per i trattamenti insetticidi, fungicidi, acaricidi nelle colture erbacee:

- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, oppure di una barriera anti deriva artificiale equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'apezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura da trattare;
- presenza di una rete ombreggiante (es. rete antinsetto) che arriva fino a terra;
- utilizzo di barre irroratrici equipaggiate con manica d'aria;
- utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana anti deriva nonché dotate di ugello asimmetrico di fine barra;
- in alternativa alle soluzioni sopra descritte utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) almeno negli ultimi 20 metri trattati, indirizzando esclusivamente la miscela verso l'interno dell'apezzamento;
- uso di coadiuvanti anti deriva.

per i trattamenti con erbicidi:

- utilizzo di barre irroratrici equipaggiate con manica d'aria;
- impiego di ugelli anti deriva o di una campana anti deriva (quest'ultima nel caso di applicazioni localizzate). Le barre debbono comunque essere dotate di ugello asimmetrico di fine barra.
- In pieno campo è vietata la distribuzione di prodotti fitosanitari con macchine irroratrici a cannone.

Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari devono effettuare la regolazione delle attrezzature irroranti in base alle caratteristiche delle colture da trattare con particolare riferimento al volume da utilizzare, alla direzione e alla velocità del getto d'aria.

La distribuzione dei prodotti fitosanitari può avvenire solamente in condizioni tali da non comportare alcuna visibile deriva e l'operatore deve sempre assicurarsi che durante il trattamento non siano presenti persone nelle immediate vicinanze dell'area trattata e, all'occorrenza, sospendere immediatamente il trattamento.

Al fine di ottenere un ulteriore contenimento della deriva, le applicazioni dovrebbero essere effettuate con una velocità di avanzamento non superiore a 6 km/h

MONITORAGGIO E CONTROLLO

Ai fini di una corretta valutazione del rischio sanitario e ambientale e della biodiversità è fondamentale l'effettuazione di idonei monitoraggi.

Tali monitoraggi riguardano la ricerca delle sostanze attive fitosanitarie o loro derivati nelle acque superficiali sotterranee, nelle acque destinate al consumo umano e animale, negli alimenti e in eventuali altre matrici individuate dal piano di controllo sulla produzione “commercio e utilizzo dei prodotti fitosanitari”.

Un ulteriore contributo può inoltre derivare dalla conoscenza degli eventuali danni alla fauna stanziale migratoria, alla ittiofauna ed alla entomofauna.

Nei casi di accertamento di danni alla fauna stanziale migratoria e alla ittiofauna, gli organi istituzionali preposti devono rivolgersi al Dipartimenti di Sanità Pubblica e veterinaria dell'AUSL Valle d'Aosta per definire le modalità di indagini da esperire e l'individuazione del laboratorio di riferimento per l'esecuzione delle indagini analitiche.

I risultati di tali monitoraggi sono utilizzati per la pianificazione e programmazione dell'attività di vigilanza e controllo degli anni successivi.

GLOSSARIO

Aree extra-agricole: tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione tali aree includono a titolo esemplificativo e non esaustivo: strade, autostrade, ferrovie, stazioni, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti da plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio, campeggi, giardini botanici, campi da golf, ecc.;

aree naturali protette: Parchi, Riserve, Aree di Riequilibrio Ecologico, Paesaggi protetti e i Siti della Rete Natura 2000;

centro abitato: raggruppamento continuo di edifici, ancorché intervallato da strade piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine;

aree di protezione: tutte le zone confinanti con l'oggetto di trattamento con prodotti fitosanitari che devono essere preservate dalla contaminazione, ossia corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati;

aree ad elevata protezione: quelle aree frequentate da soggetti vulnerabili quali parchi e giardini pubblici, impianti sportivi, aree ricreative, strutture scolastiche e sanitarie, ecc;

soggetti vulnerabili: bambini, donne incinte e anziani;

aree di tutela assoluta: le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano. In base al d.lgs. 152/2006, art. 94, devono avere un'estensione di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, essere adeguatamente protette e devono essere adibite esclusivamente ad opere di captazione, di presa ed infrastrutture di servizio;

area di rispetto: le zone di territorio circostanti le zone di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica, in tali zone sono vietati lo stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, lo spandimento di concimi, fertilizzanti e prodotti fitosanitari (salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa limitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali;

fasce di rispetto: le aree nelle quali, per motivi di sicurezza o per fini pubblici, gli interventi con prodotti fitosanitari non sono consentiti o sono regolamentati al fine di non arrecare pregiudizio alle persone, animali o cose.

Tabella – 1 di conversione dalle frasi di rischio – R –alle corrispondenti indicazioni di pericolo – H – che comportano l'esclusione di impiego dei prodotti fitosanitari, se presenti in etichetta, ai sensi del paragrafo A.5.2 del PAN.

NOTA BENE Si evidenzia che il PAN riporta esclusivamente le frasi R ai sensi della direttiva DPD e che la trasposizione alle indicazioni di pericolo H è stata fatta sulla base dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1272/2008 che però aveva come finalità quanto specificato all'art. 61, c. 5 del Regolamento CLP "Se una sostanza o miscela è stata classificata in conformità delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE rispettivamente prima del 1 dicembre 2010 o del 1 giugno 2015, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle possono modificare la classificazione della sostanza o miscela utilizzando la tabella di conversione riportata nell'allegato VII del presente regolamento". Inoltre, si specifica che nel caso in cui l'indicazione di pericolo non sia unica (presenza di altre indicazioni di pericolo) la classificazione può essere differente rispetto a quanto riportato in tabella.

Classificazione secondo D.Lgs. n. 65/2003 DPD (direttiva 67/548/CEE)	Stato fisico della sostanza	Classificazione secondo CLP (regolamento 1272/2008)		Note (tratte dall'All. VII del CLP)
R20 (Nocivo per inalazione)	Gas	Acute toxic 4	H332 (Nocivo se inalato)	(1)
	Vapori	Acute toxic 4	H332 (Nocivo se inalato)	(1)
	Polveri/nebbie	Acute toxic 4	H332 (Nocivo se inalato)	
R21 (Nocivo a contatto con la pelle)		Acute toxic 4	H312 (Nocivo per contatto con la pelle)	(1)
R22 (Nocivo per ingestione)		Acute toxic 3	H331 (Tossico se inalato)	(1)
R23 (Tossico per inalazione)	gas	Acute toxic 3	H3 (nocivo per ingestione)	(1)
	Polveri/nebbie	Acute toxic 3	H331 (Tossico se inalato)	(1)
	vapori	Acute toxic 2	H330 (Letale se inalato)	(1)
		Acute toxic 3	H301 (Tossico se ingerito)	(1)
R24 (Tossico a contatto con la pelle)		Acute toxic 3	H331 (Tossico se inalato)	(1)
R25 (Tossico per ingestione)		Acute toxic 3	H301 (Tossico se ingerito)	
R26 (Molto tossico per inalazione)	Polvere/nebbia	Acute toxic 2	H330 (Letale se inalato)	(1)
	vapori	Acute toxic 1	H330 (Letale se inalato)	
	gas	Acute toxic 2	H330 (Letale se inalato)	(1)
R27 (Molto tossico a contatto con la pelle)		Acute toxic 1	H310 (Letale per contatto con la pelle)	
R28 (Molto tossico per ingestione)		Acute toxic 2	H300 (Letale se ingerito)	(1)
R36 (Irritante per gli occhi)		Eye Irrit. 2	H319 (Provoca grave irritazione oculare)	
R37 (Irritante per le vie respiratorie)		STOT SE 3	H335 (Può irritare le vie respiratorie)	

R38 (Irritante per la pelle)		Skin Irrit. 2	H315 (Provoca irritazione cutanea)	
R40 (Possibilità di effetti cancerogeni-prove insufficienti)		Carc. 2	H351 (Sospettato di provocare il cancro)	
R41 (Rischio di gravi lesioni oculari)		Eye Dam. 1	H318 (Provoca gravi lesioni oculari)	
R42 (Può provocare sensibilizzazione per inalazione)		Resp. Sens. 1	H334 (Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato)	
R43 (Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle)		Skin Sens. 1	H317 (Può provocare una reazione allergica cutanea)	
Xn: R48/20 (Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata)		STOT RE 2	H373 (Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta)	(3)
Xn: R48/21 (Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata)		STOT RE 2	H373 (Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta)	(3)
Xn: R48/22 (Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata)		STOT RE 2	H373 (Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta)	(3)
T: R48/23 (Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata)		STOT RE 1	H372 (Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta)	(3)
T: R48/24 (Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata)		STOT RE 1	H372 (Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta)	(3)
T: R48/25 (Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata)		STOT RE 1	H372 (Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta)	(3)
Repr. Cat. 1; R60 (Può ridurre la fertilità)		Repr. 1A	H360F (Può nuocere alla fertilità o al feto)	(4)
Repr. Cat. 2; R60 (Può ridurre la fertilità)		Repr. 1B	H360F (Può nuocere alla fertilità o al feto)	(4)
Repr. Cat. 1; R61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati)		Repr. 1A	H360D (Può nuocere alla fertilità o al feto)	(4)
Repr. Cat. 2; R61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati)		Repr. 1B	H360D (Può nuocere alla fertilità o al feto)	(4)
Repr. Cat. 3 R62 (Possibile rischio di ridotta fertilità)		Repr. 2	H361d (Sospettato di nuocere al feto)	(4)
Repr. Cat. 3 R63 (Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati)		Repr. 2	H361d (Sospettato di nuocere al feto)	(4)
R64 (Possibile rischio per i bambini allattati al seno)		Lact.	H362 (Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno)	
Xn: R68/20 (Possibilità di effetti irreversibili)		STOT SE 2	H371 (Può provocare danni agli organi)	(3)
Xn: R68/21 (Possibilità di effetti irreversibili)		STOT SE 2	H371 (Può provocare danni agli organi)	(3)
Xn: R68/22 (Possibilità di effetti irreversibili)		STOT SE 2	H371 (Può provocare danni agli organi)	(3)

NOTE

(1) Per queste classi può essere utilizzata la classificazione minima raccomandata di cui al punto 1.2.1.1 dell'allegato VI regolamento CLP. Possono essere disponibili dati o altre informazioni che indicano che è appropriata una riclassificazione in una categoria di maggiore gravità.

(3) La via di esposizione potrebbe in futuro essere aggiunta all'indicazione di pericolo se è accertato in maniera conclusiva che nessun'altra via di esposizione è fonte di pericolo.

(4) Le indicazioni di pericolo H360 e H361 si riferiscono in termini generali ad entrambe le proprietà relative agli effetti sulla fertilità e sullo sviluppo: "può nuocere/sospettato di nuocere alla fertilità o al feto". Secondo i criteri di classificazione (allegato I, punto 3.7 del regolamento CLP), l'indicazione di pericolo generale può essere sostituita da un'indicazione di pericolo specificante la natura del pericolo, nel caso in cui fosse dimostrata l'irrelevanza degli effetti o sulla fertilità o sullo sviluppo.

Figura 1



ALLEGATO 2) alla deliberazione della Giunta regionale n. 342 in data 24/03/ 2017

**Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
Decreto 22 gennaio 2014 – ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14
agosto 2012, n. 150**

**Sezione C – Monitoraggio
C1 – Monitoraggio delle sostanze attive fitosanitarie nelle acque
superficiali e sotterranee**

1. Inquadramento normativo

La Direttiva 2000/60/CE, o direttiva quadro sulle acque, costituisce il principale riferimento normativo europeo in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee. Essa stabilisce, per tutti i corpi idrici, il raggiungimento di un *buono* stato chimico ed ecologico e, per i corpi idrici in stato *elevato*, il mantenimento di tale stato. A livello nazionale la direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 152/2006.

Uno degli obiettivi della norma europea è quello di prevenire e ridurre progressivamente l'inquinamento delle acque relativamente a particolari tipologie di inquinanti. Per le acque sotterranee, in particolare, si fa riferimento alla direttiva 2006/118/CE, recepita in Italia dal decreto legislativo 30/2009.

Per le acque superficiali, gli standard di qualità ambientale da rispettare per il raggiungimento dello stato chimico *buono* sono definiti nel decreto legislativo n. 172/2015, attuazione della direttiva 2013/39/UE e modifica della direttiva 2000/60/CE.

Il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, previsto dal d.lgs. 150/2012 (recepimento della direttiva 2009/128/CE) e i Piani di Azione Regionali (PAR) che ne derivano, concorrono con specifiche azioni attuative alla salvaguardia dell'ambiente acquatico, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi della direttiva acque.


Per quanto riguarda la regione Valle d'Aosta, come per le altre regioni del Bacino del Fiume Po, il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e la loro gestione sono inseriti nel Piano di gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (riesame e aggiornamento al 2015), approvato dal Comitato Istituzionale il 3 marzo 2016, e nel Piano di Tutela delle Acque, attualmente in fase di revisione.

2. Acque superficiali

a. Rete regionale di monitoraggio delle acque superficiali

La rete di monitoraggio regionale per le acque superficiali, attualmente in vigore, è stata definita nel corso del 2009 per poter iniziare nel 2010 l'attività di monitoraggio ai sensi del d.lgs. 152/2006, in contemporanea all'adozione del I° Piano di Gestione del Fiume Po. Dal 2006 al 2010, infatti, sono stati emanati i decreti attuativi del d.lgs. 152/2006, indispensabili per definire la metodologia di individuazione dei corpi idrici¹, partendo dal reticolo idrografico regionale e prendendo in considerazione i bacini idrografici di superficie superiore a 10 Km², le modalità di assegnazione delle differenti tipologie di corpo idrico e i criteri per la valutazione delle pressioni.

Tale rete, modificata per il II° Piano di gestione (2016-2021), è composta da 168 corpi idrici e 174 siti di campionamento. Il monitoraggio dei corsi d'acqua viene effettuato a rotazione nell'arco dei 6 anni del Piano di Gestione (Fig. 1). Soltanto la Dora Baltea, considerata la sua rilevanza a livello regionale, viene monitorata tutti gli anni.



¹ **Corpo idrico (superficiale):** elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere (D.M. 131/2008 oppure d.lgs. 152/2006, parte III[^] - Sezione I - art. 54, definizioni).

b. Modalità di classificazione dei corpi idrici superficiali

Secondo il DM 260/2010, uno dei decreti attuativi del d.lgs. 152/06, lo stato di qualità dei corpi idrici superficiali viene definito dal loro stato ecologico e chimico.

L'attribuzione dello stato ecologico (Fig. 2), secondo 5 classi di qualità, avviene per fasi successive:

➤ FASE I:

- o valutazione degli elementi di qualità biologica (ittiofauna, macroinvertebrati bentonici, diatomee epilittiche e macrofite);
- o determinazione degli elementi chimico-fisici a sostegno ed elaborazione dell'indice LIMeco.

L'incrocio tra il peggior risultato ottenuto dallo studio delle comunità biologiche e il valore di LIMeco determina il giudizio della fase I;

➤ FASE II:

- o Valutazione degli elementi chimici a sostegno o inquinanti specifici, elencati in tabella 1/B del d. lgs. 172/2015;

Il giudizio della fase II si ottiene incrociando il risultato della valutazione degli inquinanti specifici con il giudizio della fase I.

Qualora lo stato ecologico risulti *elevato*, quest'ultimo deve essere confermato verificando che anche gli aspetti idro-morfologici risultino *elevati*; in caso contrario il giudizio di qualità assegnato diventa *buono*.




Fig. 2 – Elementi che definiscono lo stato ecologico dei corpi idrici

Lo stato chimico, *buono* o *non buono*, viene definito valutando il rispetto degli standard di qualità ambientali (valore medio annuo e concentrazione massima ammissibile), per le sostanze di cui alla tabella 1/A del d. lgs. 172/2015.

c. Risultati analitici

Ferma restando la determinazione degli elementi di qualità biologica e dell'indice LIMeco, prevista per tutti i siti monitorati, la ricerca delle sostanze di cui alle tabelle 1/A e 1/B viene effettuata, secondo protocolli analitici differenti, in siti di monitoraggio selezionati in funzione della valutazione delle pressioni e dei possibili impatti che queste determinano sui corpi idrici.

ARPA Valle d'Aosta ricerca dal 2010, nei siti di monitoraggio situati lungo il corso della Dora Baltea (Fig. 3), numerosi prodotti fitosanitari inclusi negli elenchi di tabella 1/A (valutazione dello stato chimico) e 1/B (inquinanti specifici per la valutazione dello stato ecologico), selezionati in base ai dati di vendita sul territorio regionale e alla

distribuzione delle colture nelle aree adiacenti i corsi d'acqua.



Fig. 3 – Dora Baltea – Localizzazione siti di monitoraggio

In tabella 1 si riporta l'elenco dei parametri ricercati, aggiornato secondo i dati di vendita del 2014:

PARAMETRI	
1,1,1-tricloro-2(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano (<i>op'</i> - DDT)	Fenitrothion
1,1,1-tricloro-2,2bis(p-clorofenil)etano (<i>pp'</i> - DDT)	Fention
1,1-dicloro-2,2bis(p-clorofenil)etano (<i>pp'</i> - DDD)	Fludioxonil
1,1-dicloro-2,2bis(p-clorofenil)etilene (<i>pp'</i> - DDE)	Folpet
3,4-dicloroanilina	Fosmet
Acrinatrina *	Iprodione*
Atrazine	Lamba-cialotrina*
Azinfos etile	Malathion
Azinfos metile	Metamidofos
Azoxystrobina	Metiocarb
Benalaxil*	Metrafenone*
Bifentrin	Mevinfos
Boscalid	Miclobutanil*
Bupirimate	Ometoato
Ciprodinil	Oxadiazon*
Clorfenvinfos	Oxifluorfen*
Clorpirifos etile	Parathion etile
Clorpirifos metile	Parathion metile

Cipermetrina*	Penconazolo
Deltametrina	Pendimetalin
Desetyl atrazina	Pentaclorobenzene
Desetyl terbutilazina	Pirimetanil
Diazinon	Pirimicarb
Diclorvos	Propiconazolo*
Dicofol	Quinoxifen
Difenoconazolo*	Simazine
Dimethoate	Spiroxamina*
Endosulfan*	Tebuconazolo
Esaclorobenzene	Terbumeton
Esaclorobutadiene	Terbutilazina
Esaclorocicloesano (alpha-HCH; beta-HCH)	Triadimenol
Etofenprox	Trifluralin
Fenexamide	
* Inseriti nel protocollo analitico nel 2016.	

Tab. 1 – Protocollo analitico per la ricerca dei prodotti fitosanitari nelle acque superficiali e sotterranee.

I risultati analitici rassicurano sullo stato di qualità dei corsi d'acqua valdostani. Dal 2010 al 2015, infatti, non sono mai state rilevate positività per i parametri ricercati: per questo motivo, a seguito anche di un'attenta valutazione costi/benefici, le frequenze di monitoraggio sono state ridotte da 12 a 4 volte per anno, concentrando i campionamenti nei mesi di maggior utilizzo dei prodotti fitosanitari.

3. Acque sotterranee

a. Rete regionale di monitoraggio acque sotterranee

Il monitoraggio delle acque sotterranee, iniziato nel 2003 ai sensi dell'allora vigente D.Lgs.152/99, riguarda ad oggi sei zone del fondovalle principale in cui sono stati individuati gli acquiferi alluvionali più significativi del territorio regionale, i quali occupano complessivamente circa 60 km² (Fig. 4).




Fig. 4: acquiferi monitorati

La ricerca dei prodotti fitosanitari, per esigenze logistiche², viene effettuata su più del 30% dei punti della rete di monitoraggio qualitativo (che consta in totale di circa n. 50 punti³).

A titolo d'esempio, nel periodo 2009÷2014 la ricerca di tali prodotti ha riguardato da un minimo di 16 ad un massimo di 24 punti all'anno; su alcuni di questi punti, selezionati sulla base della loro prossimità a zone agricole, i fitosanitari vengono sempre ricercati nel corso degli anni, mentre su altri punti della rete la ricerca avviene a rotazione con criterio casuale.

Su ogni punto si eseguono un campionamento all'anno.

Le sostanze attive e i metaboliti ricercati sono indicati in tabella 1.

Gli esiti del monitoraggio pluriennale dei prodotti fitosanitari sulle acque sotterranee in sintesi evidenziano che:

- essi non sono mai stati rilevati in concentrazioni superiori ai limiti normativi;

² Si tratta di un'analisi che richiede tempistiche particolarmente lunghe rispetto a tutte le altre; l'analisi di tutti i campioni non sarebbe sostenibile da parte del laboratorio ARPA

³ N° 53 punti nel 2014; il numero può aumentare lievemente di anno in anno a seguito della terebrazione di nuovi pozzi/piezometri

- inoltre sono risultati, con pochissime eccezioni, inferiori ai limiti di quantificazione analitici. Le positività riscontrate, relative al biennio 2008÷2009, e solo su tre sostanze, hanno riguardato in tutto n. 3 pozzi: due dei quali (pozzo Gr1 nel comune di Gressan e piezometro Ao32 nel comune di Aosta) ubicati nell'acquifero della piana di Aosta e uno (pozzo Ba1 nel comune di Bard) nell'acquifero della piana di Pont St. Martin. Esse sono riportate in tabella 2.

<i>Pozzo</i>	<i>data</i>	<i>composto</i>	<i>Ppb (µg/l)</i>
Pozzo Gr1	Gennaio 2008	terbutilazina	0.045
	Giugno 2008	terbutilazina	0.042
		terbumeton	0.015
	Gennaio 2009	terbutilazina	0.02
	Giugno 2009		0.03
	Dicembre 2009	terbutilazina	0.06
terbumeton		0.05	
Piezometro Ao35	Giugno 2008	terbutilazina	0.042
		desetylterbutilazina	0.015
Pozzo Ba1	Settembre 2008	terbutilazina	0.00425
		desetylterbutilazina	0.005
Limiti normativi (d.lgs. 30/2009 – parte A – allegato 3 - tabella 2): 0.1 µg/l (singolo pesticida) – 0.5 µg/l (sommatoria di tutti i pesticidi).			

Tabella 2: positività rilevate per i pesticidi nelle acque sotterranee nel periodo 2003÷2015
Va precisato che, a partire dal 2011, il pozzo ad uso irriguo Gr1 (l'unico che, come si evince dalla tab. 2, ha mostrato positività in più di un prelievo) non fa più parte della rete di monitoraggio ARPA, essendo stato sostituito da un piezometro posto nelle vicinanze, fatto appositamente realizzare per garantire condizioni di campionamento sicuramente rappresentative dello stato dell'acquifero (cosa non sempre possibile nel campionamento da pozzo).

In definitiva emerge come i prodotti fitosanitari non rappresentino una criticità per le acque sotterranee sul territorio valdostano.

4. Ricerca Glifosato

ARPA Valle d'Aosta ha avviato, nel mese di luglio 2016, una campagna di monitoraggio volta a ricercare nelle acque superficiali e profonde della regione la presenza del principio attivo Glifosato.

I siti di monitoraggio sono stati selezionati valutando la presenza significativa, nelle zone adiacenti, di vigneti e frutteti. E' stata inoltre considerata la vicinanza di strade, autostrada e ferrovia al corso d'acqua oggetto di prelievi di acque superficiali, per rilevare un possibile inquinamento derivante dall'uso extra agricolo di Glifosato.

Nelle tabelle 3 e 4 si riporta l'elenco dei campioni prelevati rispettivamente nelle acque superficiali e sotterranee. In fig. 5 è possibile osservare la localizzazione dei siti di monitoraggio sul territorio regionale.

data prelievo	corpo idrico	codice corpo idrico	sito di monitoraggio	n. rapporto di prova
14/07/2016	T.Grand Eyvia	0437va	GEV070 - Foce	01745R0A2016
	T. Gressan	0402va	GRS020 - Foce	01746R0A2016
	Dora Baltea	04wva	DBL060 - Marais	01744R0A2016
	Dora Baltea	010va	DBL100 - Plan Félinaz	01747R0A2016
	Dora Baltea	016va	DBL180 - Confine regionale	01743R0A2016

Tab. 3 – Acque superficiali – elenco siti monitorati

data prelievo	codice sito	Comune	n. rapporto di prova
13/07/2016	AY1	Aymavilles	01742R0A2016
14/07/2016	DO2	Donnas	01749R0A2016
14/07/2016	DO4	Donnas	01748R0A2016
15/07/2016	CH5	Charvensod	01752R0A2016

15/07/2016	GR7	Gressan	01751ROA2016
15/07/2016	MO7	Morgex	01750ROA2016

Tab. 4 – Acque sotterranee – elenco siti monitorati




Fig. 5 – Localizzazione siti di monitoraggio acque superficiali e sotterranee

Le analisi sono state eseguite presso un laboratorio specializzato di ARPA Lombardia – Sede Laboratoristica di Monza. Sia per le acque superficiali che sotterranee, le concentrazioni rilevate di Glifosato e del suo metabolita AMPA (Acido Amminometilsulfonico) sono risultate inferiori a 0,1 µg/l, cioè inferiori al Limite di Quantificazione del metodo analitico, nel pieno rispetto del limite normativo, previsto dal D.lgs. 172/2015, pari a 0,1 µg/l.

Nel 2017 verranno programmate ulteriori campagne di monitoraggio in periodi differenti dell'anno per confermare l'assenza del principio attivo nelle acque regionali.

5. PAR e aggiornamento rete di monitoraggio

6.

Uno degli obiettivi specifici del Piano di Azione Regionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari è quello di supportare e indirizzare la rete di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee.

Grazie alla collaborazione con gli assessorati regionali competenti sarà possibile, infatti, disporre annualmente sia dell'elenco dei fitosanitari, di cui è permesso e/o consigliato l'utilizzo in Valle d'Aosta, sia l'elenco e i quantitativi dei prodotti venduti sul territorio regionale. Questo permetterà, compatibilmente con la messa a punto di eventuali nuove metodiche analitiche, di aggiornare ogni anno i protocolli analitici utilizzati nel monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee.

La disponibilità, inoltre, di uno shape file della distribuzione delle diverse colture sul territorio regionale (vigneti e frutteti) e la consultazione delle *schede trattamento alle colture*, forniti dall'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali, permetteranno di predisporre protocolli analitici specifici per ambiti territoriali.